

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2006

Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard.

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista ... omissis ...

Decreta:

Art. 1.

1. **I caschi protettivi** prescritti per i soggetti di **eta' inferiore ai 14 anni** nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard rispondono alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme **UNI EN 1077:1998**.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli utilizzatori, i caschi protettivi da indossarsi nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard da parte dei soggetti minori di 14 anni sono realizzati conformemente alla ultima versione della norma armonizzata di riferimento.
2. Per tali caschi e' prescritta la conformita' all'ultima versione aggiornata, sulla base del progresso tecnico e del miglioramento dei criteri di sicurezza, della citata norma UNI EN: 1077 di riferimento.

Art. 3.

1. **I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE.**
2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario presenta a richiesta delle autorita' competenti la dichiarazione e l'attestato di conformita' come previsto dalle norme vigenti sui dispositivi di sicurezza individuale.

Art. 4.

1. In caso di inadempienza del fabbricante ai fini di cui all'art. 3, comma 2, valgono le prescrizioni dell'art. 7, commi 6 e 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

Art. 5.

1. Il Ministro della salute riconosce l'opportunita' di promuovere, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, programmi di ricerca e studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la protezione dell'estremita' cefalica dei soggetti di eta' inferiore a 14 anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa internazionale al progresso tecnico in materia di sicurezza dei caschi di cui all'art. 1.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro della salute

Storace

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Lunardi